

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 102/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora Mo. Ru. impugnava l'iscrizione ipotecaria del 6 maggio 2009 su propri immobili, chiedendone l'annullamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art.7 dello Statuto del contribuente nonché per omessa notifica degli atti presupposti.

La CTP di Como accoglieva il ricorso e compensava le spese, considerato che dal concessionario della riscossione, non costituitosi in giudizio non veniva prodotta documentazione, in ordine alla notifica di atti prodromici all'iscrizione ipotecaria che pertanto veniva ritenuta priva di validità

Presenta appello Equitalia Esatri Spa, evidenziando, in base a quanto allegato (estratti di ruolo con referti di notifica, di affissione ed avvisi di deposito e ricevimento), la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, sulle quali è fondata l'iscrizione ipotecaria e la definitività del credito, in carenza di impugnazione delle cartelle.

Quanto alla violazione dell'art.7 dello statuto del contribuente - legge 212/2000 - rileva che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca è indicata la contattabilità per chiarimenti del reparto procedure immobiliari, indicandone il numero telefonico e la comunicazione è sottoscritta".

L'Agente della Riscossione Il funzionario delegato". Inoltre la menzione del responsabile del procedimento è prevista solo per le cartelle di pagamento (art.36, comma 4ter della legge n. 31/2008) e non per la comunicazione di iscrizione di ipoteca e comunque costante giurisprudenza ha escluso le nullità che potrebbero derivare dall'omessa indicazione del responsabile del procedimento: infatti applicando l'art.5 legge 241/90 fino a quando il dirigente di ciascuna unità organizzativa non ha effettuato l'assegnazione è considerato responsabile il dirigente stesso. Chiede quindi la riforma della sentenza e la discussione in pubblica udienza.

Si costituisce la contribuente, sostenendo che la documentazione offerta in giudizio dall'agente della Riscossione non costituisca prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento costituenti atto prodromico all'iscrizione ipotecaria; ribadisce la nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria in mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Inoltre disconosce la conformità all'originale delle copie fotostatiche dei documenti prodotti, a prova della notifica delle cartelle esattoriali, che se non contestate acquisterebbero, ai sensi dell'art.2719 c.c., la stessa efficacia dell'originale, secondo i termini fissati dagli articoli 214 e 215 cpc.

Rileva inoltre l'omessa ed irregolare notifica degli atti presupposti, in quanto per la validità della notifica l'art.140 c.p.c. prevede l'affissione di copia dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e tale adempimento è stato omesso in tutti i casi nei quali il concessionario ha agito con messo autorizzato.

Evidenzia infine che per le 8 cartelle che si sostengono notificate, mancando in un caso l'affissione alla porta dell'abitazione e nell'altro essendo stato pagato il debito dal coobbligato, si verifica la caducazione dell'intera iscrizione ipotecaria, nel caso di debito che non supera euro 8.000.

Chiede quindi la reiezione dell'appello, con condanna al pagamento delle spese processuali in via equitativa.

Con successiva memoria, evidenzia che la documentazione disconosciuta, in carenza di produzione degli originali, risulta inutilizzabile e mancando la prova degli atti prodromici la sentenza deve essere confermata. Qualora le produzioni documentali venissero considerate ammissibili evidenzia ancora la lacunosità della documentazione afferente le cartelle.

Alla pubblica udienza sono presenti le parti che, dopo l'esposizione del relatore illustrano quanto in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante concessionario sostiene la regolare notificazione delle cartelle di pagamento sulle quali è fondata l'iscrizione ipotecaria e che, non essendo state impugnate le suddette cartelle, il credito risulti definitivamente accertato.

Questa Commissione ritiene di dover respingere l'appello poiché, non essendo stata prodotta copia delle cartelle, manca la prova della completezza e della regolarità della notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria: infatti il concessionario, non costituitosi in primo grado, ha prodotto in appello soltanto la stessa documentazione che risultava allegata all'iscrizione ipotecaria (estratti di ruolo, con referti di notifica, di affissione ed avvisi di deposito e ricevimento) e tale documentazione comunque, essendo lacunosa, non consente la verifica del corretto svolgimento della notifica delle cartelle.

La Commissione osserva che sull'onere probatorio posto a carico del concessionario si sono recentemente pronunciate la CTP di Parma (sentenze n. 39/01/10 e n.40/01/10) e la Corte di Cassazione (ordinanza n. 22041 del 28.10.10) affermando che Equitalia deve assolvere l'onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento nonché dimostrare la ritualità e tempestività della loro notifica, non essendo sufficiente la produzione delle sole relate che, se non accompagnate, "dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore, in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno" (CTP di Parma n.40/01/10). Le suddette decisioni evidenziano anche che tale obbligo è d'altronde previsto dall'art.26, comma 4 del DPR n. 602/73 che dispone che il concessionario conservi per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione. Nella fattispecie in esame è prodotto invece l'estratto di ruolo ricavato dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria, come risulta dalla nota a piè di pagina. Tutto ciò premesso e fermo restando che il concessionario ha mancato all'onere probatorio, non fornendo copia delle cartelle, questa Commissione ritiene comunque, per completezza di esame, di valutare la suddetta documentazione, indipendentemente dal disconoscimento della contribuente, considerato che rientra nella facoltà del giudice esaminare le copie in sostituzione degli originali. La Commissione osserva che la documentazione prodotta dal concessionario riguarda sette cartelle, i cui dati sono sintetizzati a pag. 6 della costituzione della contribuente, e che dall'esame della suddetta documentazione emerge che: nei casi di irreperibilità temporanea (cartelle n. 2, 3, 4) manca la prova dell'avvenuta affissione alla porta dell'abitazione, dell'avviso di deposito, nella casa comunale, della copia della cartella; per la cartella n.3 inoltre manca anche la ricevuta della raccomandata e per la n. 2, nell'avviso di ricevimento, non è indicato il numero della cartella; per le cartelle n. 5 e 6, le ricevute di ritorno sono illeggibili e, per la cartella n.8, indicata dalla contribuente, manca qualsiasi documentazione. Venendo pertanto a mancare le prove della regolarità della notifica della maggior parte delle cartelle, l'importo unitario del credito vantato, riducendosi, ad una cifra inferiore a 8.000 euro secondo una parte della giurisprudenza incorrerebbe nel limite posto dall'art.76 DPR 602/73, per dar corso all'iscrizione ipotecaria. A quanto sopra si aggiunga che, anche sulla scorta delle previsioni dell'art.50, comma 2 DPR 602/77, può essere invalidata l'iscrizione

di ipoteca, avvenuta il 6 maggio 2009, quando decorso l'anno dalle notifiche delle cartelle di pagamento, non si sia provveduto alla previa notifica di intimazione ad adempiere: in carenza di una completa documentazione, attestante le eventuali intimazioni notificate, il termine di 1 anno, previsto per l'iscrizione ipotecaria, dalle date di notifica delle cartelle (2006, 2007, 2008 come indicate da Equitalia Esatri) , appare infatti rispettato solo per la posizioni della cartella n.7; si evidenzia in proposito che la CTR di Roma, sez. 29, con sentenza n.222/29/09, ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria, qualora, decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, al contribuente, non sia stata previamente notificata l'intimazione ad adempiere, entro 5 giorni, ai sensi del suddetto articolo.

Per quanto riguarda infine l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'iscrizione ipotecaria, ribadita dalla contribuente nella costituzione in questo grado, non si ritiene che la mancata indicazione possa essere causa di invalidità, in quanto tale adempimento è previsto per le sole cartelle a decorrere dall' 1.06.2008 e comunque, come evidenziato dal concessionario, la contribuente è stata posta in condizione di poter chiedere al funzionario delegato tutte le informazioni necessarie.

Tutto ciò premesso, non avendo il concessionario, con la documentazione prodotta in questo grado, assolto l'onere della prova della regolarità degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria, la sentenza dei primi giudici viene confermata.

La molteplicità delle controverse questioni sollevate dalle parti giustifica la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

CONFERMA la sentenza di primo grado. Spese compensate.